



TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO

SEZIONE QUINTA CIVILE

Il Presidente

letto il ricorso con cui ha chiesto, ai sensi dell'art 78 cpc, la nomina di un curatore speciale che rappresenti la società srl nel giudizio arbitrale instaurato al fine di ottenere l'annullamento della delibera adottata il 4 agosto 2021;

rilevato che con decreto del 6 settembre 2021 si è provveduto, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, alla nomina dei componenti il Collegio arbitrale, al quale è demandata la risoluzione della controversia;

rilevato che il Collegio arbitrale si è costituito;

rilevato che, pendente il giudizio arbitrale, al Collegio Arbitrale, ai sensi dell'art 80 cpc, deve ritenersi rimesso il potere di procedere alla nomina del curatore speciale, ove sussistano i presupposti previsti dall'art. 78 cpc;

ritenuto, infatti, che a conclusioni diverse non sembra sia consentito pervenire, tenuto conto del tenore dell'art. 80 cpc., che al 1° comma statuisce “ l'istanza per la nomina del curatore speciale va proposta al presidente dell'ufficio giudiziario dinnanzi al quale *si intende proporre la causa* ”;

rilevato, infatti che l'ultimo inciso consente logicamente di ritenere il potere di nomina del presidente dell'ufficio giudiziario circoscritto all'ipotesi in cui il giudizio di merito ancora non sia stato instaurato ma solo preannunziato;

rilevato che i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire che “allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, n. 7362 del 13/04/2015);

rilevato quindi che, se il potere di nomina del curatore speciale è rimesso al giudice della causa di merito pendente, deve ritenersi demandato agli arbitri, allorquando il giudizio già penda dinnanzi agli stessi;

dichiara

inammissibile il ricorso.

Palermo, 25 ottobre 2021

Il Presidente

dott. ssa Caterina Ajello